

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA  
AREA VASTA N. 5**

**N. 222/AV5 DEL 08/03/2016**

**Oggetto: Stipula convenzione tra l'Università degli Studi Guglielmo Marconi e l'ASUR MARCHE Area Vasta n. 5 per tirocini di formazione e di orientamento.**

**IL DIRETTORE DELLA  
AREA VASTA N. 5**

- . . . -

**VISTO** il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

**RITENUTO**, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

**- D E T E R M I N A -**

1. di accogliere, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio, la richiesta di stipula convenzione con l'Università degli Studi Guglielmo Marconi, via Plinio 44, - 00193 Roma codice fiscale e partita IVA 07154361005, al fine di consentire ai propri studenti di svolgere le attività di tirocinio curriculare di formazione ed di orientamento presso le strutture idonee di questa Area Vasta n. 5;
2. di approvare lo schema di convezione che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di stipulare apposita convenzione ai sensi del D.M. n. 142/1998 con l'Università di cui sopra, per giusta delega confermata con nota protocollo n. 0023827/ASUR/DG/P del 14.11.2011;
4. di stabilire che la presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione, ha la durata di quattro anni e che la stessa ha carattere di convenzione quadro, con valenza aziendale e con validità ai fini dell'attivazione di tirocini di medesima tipologia presso ASUR - Amministrazione centrale nonché presso tutte le altre Aree Vaste eventualmente interessate all'adesione;
5. di precisare che dal presente atto non deriva alcun impegno di spesa;
6. di notificare, per opportuna conoscenza, il presente atto alle Direzioni delle AA.VV. ASUR Marche;
7. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii.;
8. di dare atto che a norma dell'art. 28, comma 6, della L.R. 26/96, così come modificata dalla L.R. 36/2013, il provvedimento diverrà esecutivo dal giorno della pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Area Vasta 5;
9. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.

**IL DIRETTORE DI AREA VASTA N. 5  
AVV. GIULIETTA CAPOCASA**

**- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -**

**U.O.C. FORMAZIONE**

□ **Normativa di riferimento:**

- Legge n. 196 del 24.06.1997 art. 18;
- Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 142 del 25.03.1998 art. 2;
- Nota Direzione Amministrativa protocollo n. 17592 del 07.08.2009;
- Delega Direzione Generale protocollo n.17602 del 07.08.2009;
- Determina del Direttore ZT 13 n. 21 del 24.01.2011;
- Nota Direzione Generale ASUR protocollo n. 23827 del 14.11.2011;

□ **Motivazione:**

Vista la richiesta l'Università degli Studi di Guglielmo Marconi, via Plinio 44, - 00193 Roma codice fiscale e partita IVA 07154361005 di stipula convenzione con questa ASUR Marche Area Vasta 5 per consentire ai propri studenti di svolgere l'attività di tirocinio curriculare formativo e di orientamento secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

Considerato che:

- La Legge 24 giugno 1997, n. 196, reca disposizioni in materia di promozione dell'occupazione ed in particolare l'art. 18 contiene disposizioni in materia di tirocini formativi e di orientamento;
- Al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e la realizzazione di momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1°, lettera a), della Legge 24 giugno 1997, n. 196 e dell'art. 2 del Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 25 marzo 1998, n. 142 possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della Legge 31 dicembre 1962, n. 1859;
- Le finalità del tirocinio in parola mirano a porre le basi per la creazione di una mentalità e di una sensibilità educativa indispensabile per il successivo sviluppo culturale e professionale degli studenti mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;

Visto l'allegato schema di convenzione per lo svolgimento delle attività di tirocinio curriculare tra l'Università degli Studi di Guglielmo Marconi, via Plinio 44, - 00193 Roma codice fiscale e partita IVA 07154361005 e l'ASUR Marche Area Vasta n. 5 di Ascoli Piceno – San Benedetto del Tronto quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto che con nota protocollo n. 0023827 del Direttore Generale dell'ASUR datata 14/11/2011, sono confermate e pertanto pienamente operative in favore dei Direttori di Area Vasta le deleghe a suo tempo conferite mediante gli atti di seguito indicati:

1) Determina 124/DG del 6/2/2009 relativa:

- Alla stipula delle convenzioni ex art. 1 comma 3 della DGRM n. 666 del 20/05/2008 con gli enti gestori autorizzati all'istituzione dei corsi

- Alla stipula delle convenzioni con gli enti gestori per l'espletamento delle attività di tirocinio/stage
- 2) Note prot. 17592 e 17602 del 7/8/2009 con le quali il Direttore Generale ha conferito delega ai Direttori di Zona per il compimento di tutti gli atti concernenti l'iter procedimentale relativo alla stipulazione delle convenzioni per tirocini formativi e di orientamento ivi compresa l'adozione della determina di approvazione dello schema di convenzione oltre la conseguente sottoscrizione del contratto;

Dato atto inoltre che le deleghe sopra menzionate sono esercitabili dalle Direzioni di Area Vasta esclusivamente nei termini ed alle condizioni e limitazioni di cui agli atti richiamati ai punti 1) e 2) che precedono;

Ravvisato che la presente convenzione, ancorché stipulata dall'ASUR Marche Area Vasta n. 5 di Ascoli Piceno – San Benedetto del Tronto, giusta delega confermata con nota protocollo n. 0023827/ASUR/DG/P del 14.11.2011, ha carattere di convenzione quadro, con valenza aziendale e che la stessa ha pertanto validità ai fini dell'attivazione di un'esperienza di formazione professionale – culturale di medesima tipologia presso ASUR - Amministrazione centrale nonché presso tutte le altre Aree Vaste eventualmente interessate all'adesione;

Ritenuto di dover accogliere la richiesta di inserimento all'attività di tirocinio curriculare per studenti iscritti l'Università degli Studi di Guglielmo Marconi, via Plinio 44, - 00193 Roma codice fiscale e partita IVA 07154361005;

Ritenuto pertanto di procedere alla stipula di apposita convenzione, ai sensi del D.M. n. 142/1998, con l'Università in parola,

per quanto sopra esposto e motivato,

#### **SI PROPONE:**

1. di accogliere, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio, la richiesta di stipula convenzione con l'Università degli Studi Guglielmo Marconi, via Plinio 44, - 00193 Roma codice fiscale e partita IVA 07154361005, al fine di consentire ai propri studenti di svolgere le attività di tirocinio curriculare di formazione ed di orientamento presso le strutture idonee di questa Area Vasta n. 5;
2. di approvare lo schema di convezione che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di stipulare apposita convenzione ai sensi del D.M. n. 142/1998 con l'Università di cui sopra, per giusta delega confermata con nota protocollo n. 0023827/ASUR/DG/P del 14.11.2011;
4. di stabilire che la presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione, ha la durata di quattro anni e che la stessa ha carattere di convenzione quadro, con valenza aziendale e con validità ai fini dell'attivazione di tirocini di medesima tipologia presso ASUR - Amministrazione centrale nonché presso tutte le altre Aree Vaste eventualmente interessate all'adesione;
5. di precisare che dal presente atto non deriva alcun impegno di spesa;
6. di notificare, per opportuna conoscenza, il presente atto alle Direzioni delle AA.VV. ASUR Marche;

7. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii.;
8. di dare atto che a norma dell'art. 28, comma 6, della L.R. 26/96, così come modificata dalla L.R. 36/2013, il provvedimento diverrà esecutivo dal giorno della pubblicazione all'Albo Pretorio dell' Area Vasta 5;
9. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.

Il Direttore U.O.C. Formazione AV 5  
**(Dr.ssa Anna G. Mandolini)**

Visto:  
Il Dirigente f.f. dell' U.O.C.  
Attività Economiche e Finanziarie  
**(Dott. Cesare Milani)**

**- ALLEGATI -  
N.1**

La presente determina consta di n. 8 pagine di cui n. 4 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.



**UNIVERSITA' DEGLI STUDI GUGLIELMO MARCONI**

**CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO**

**CURRICULARE AI SENSI DEL DECRETO DEL MINISTERO DEL LAVORO E**

**DELLA PREVIDENZA SOCIALE 25 MARZO 1998 N. 142**

**TRA**

**SOGGETTO PROMOTORE:** Università Degli Studi Guglielmo Marconi, con sede in Roma,  
Via Plinio, 44, codice fiscale e partita IVA n.07154361005, d'ora in poi denominata "USGM",  
rappresentata dal Rettore Prof.ssa Alessandra Spremolla in Briganti

**E**

**SOGGETTO OSPITANTE:** l'Azienda Sanitaria Unica Regionale Area Vasta 5 Ascoli Piceno  
- San Benedetto del Tronto con sede legale in Via Caduti del Lavoro 40 - 60131 ANCONA,  
C.F. e P.I.V.A 02175860424 e sede amministrativa in Via degli Iris 1 63100 Ascoli Piceno,  
denominata d'ora in poi "soggetto ospitante", rappresentata per la firma del presente atto dal  
Direttore di Area Vasta 5 Avv. Giulietta Capocasa nata a Monteprandone (AP) il 14-12-1958  
e domiciliato per la carica presso la sede della stessa - Telefono: 0736 358691 Fax: 0736  
42890 e-mail: direzione.av5@sanita.marche.it

**PREMESSO CHE**

- ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera a), della legge 24 giugno 1997, n. 196 (e del DM  
142/98 che stabilisce le norme di attuazione della stessa legge), le Università possono  
promuovere tirocini di formazione ed orientamento in imprese a studenti, al fine di agevolare  
le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare  
momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi.

- ai sensi degli art. 27 e 92 del DPR 382/80 le Università possono stipulare "convenzioni per l'uso di strutture extrauniversitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale", e "convenzioni finalizzate alla sperimentazione di nuove modalità didattiche rivolte a rendere più proficuo l'insegnamento";

- il DM 509/99, "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei" così come modificato dal DM 270/2004, introduce, tra le attività formative indispensabili ai fini degli obiettivi formativi e qualificanti, quelle attività volte ad agevolare le scelte professionali, tramite la conoscenza diretta del mondo del lavoro, tra cui i tirocini formativi e di orientamento al lavoro di cui al DM 142/98;

- che in sintonia con le forme di concertazione prevista dalla Riforma degli studi universitari si condivide la necessità di sviluppare adeguate forme di raccordo tra il mondo della formazione e il mondo del lavoro, al fine di migliorare la qualità dei processi formativi per favorire la diffusione della cultura d'impresa;

#### SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

**Art.1** - Le premesse fanno parte integrante della presente convenzione.

**Art. 2** - Ai sensi dell'art. 18 della Legge 24 giugno 1997 n. 196, L'Azienda/Ente si rende disponibile ad accogliere presso le sue strutture i nostri studenti in tirocinio di formazione ed orientamento da validare da parte dell'Azienda/Ente, ai sensi dell'art. 5 del decreto attuativo dell'art. 18 della Legge 24 giugno 1997 n. 196, rispettando i limiti numerici indicati all'art. 1 comma 3 dello stesso decreto.

**Art.3** – Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1 lettera d) della legge 196/97 non costituisce rapporto di lavoro. Durante lo svolgimento del tirocinio, l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dall'USGM in

veste di responsabile didattico-organizzativo e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.

Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante, in base alla presente convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- il nominativo del tirocinante;
- i nominativi del tutor e del responsabile aziendale;
- le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.

**Art.4** - 1. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- frequentare l'Azienda/Ente nei tempi e con le modalità previste dal progetto formativo e di orientamento, rispettando gli orari e l'ambiente di lavoro, le regole e i modelli di comportamento aziendali concordati;
- redigere una relazione finale sull'attività svolta.

2. L'Azienda/Ente da parte sua si impegna a:

- rispettare e far rispettare il progetto formativo e di orientamento concordato in tutti gli aspetti;
- trasmettere, a cura del tutor aziendale, una valutazione finale sullo svolgimento del progetto e il raggiungimento degli obiettivi concordati.

**Art.5** - L'USGM assicura il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di

incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli Istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed all'USGM.

L'USGM si impegna a far pervenire copia della presente convenzione, unitamente alla copia del predetto progetto formativo e di orientamento, alla regione o alla provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, segnalate dall'Azienda/Ente.

**Art.6** - La realizzazione del tirocinio non comporta per l'Azienda/Ente ospitante e per l'USGM alcun onere finanziario.

**Art.7** - La presente convenzione ha durata di quattro anni ed è rinnovabile per espressa manifestazione di volontà delle parti da comunicarsi in forma scritta almeno tre mesi prima della scadenza.

**Letto, approvato, sottoscritto**

Roma, li .....

Per L'Università .....

Per l'ASUR MARCHE AREA VASTA 5

**Avv. Giulietta Capocasa** .....